

Perchè iscriversi alla Socrem

Noi **cremazionisti** siamo stati i primi a riconoscere il diritto di ogni uomo di scegliere la destinazione del proprio corpo, di pianificare il proprio **funerale**, in accordo con la propria visione della vita e della morte.

In questa scelta vi è il rifiuto di considerare la morte come un semplice adempimento burocratico da lasciare ad "altri". Chi sceglie la **cremazione** afferma implicitamente l'autonomia e l'integrità della persona.

Il non delegare, assumere la decisione di scegliere personalmente, dà a ciascuno di noi una maggior coscienza, una Intima consapevolezza e una più vigile attenzione verso la propria esistenza, presupposto per un miglior apprezzamento della vita e delle cose realmente importanti che ci offre. La **cremazione** non si sceglie sbadatamente, comporta una riflessione e una decisione autonoma, propria di chi si è liberato dal tabù della morte.

La possibilità di scegliere è la radice di ogni libertà Individuale e collettiva. Scegliere la **cremazione** è un atto di libertà!

L'iscrizione tutela la volontà del socio ed assicura che la sua scelta sarà rispettata, sollevando i familiari, che non sempre sono concordi o disponibili, da istanze per l'autorizzazione alla **cremazione** nel momento del decesso.

L'iscrizione aiuta l'associazione a promuovere e sostenere l'idea cremazionista.

L'associazione invia gratuitamente ai soci un periodico con informazioni sulla **cremazione** a livello locale, nazionale ed internazionale, dando risposte alle domande dei soci.

L'iscrizione all'Associazione è consentita a tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età (anni 18). Per eventuali minorenni firmano entrambi i genitori. In caso di separazione o divorzio, firma il genitore affidatario."

TRE BUONI E VALIDI MOTIVI PER ASSOCIARSI ALLA SO.CREM.

1. Perché così facendo si partecipa alla vita e alle decisioni del mondo cremazionista; utilizzandone la storia, le informazioni, la biblioteca, ecc.. come in una normale associazione privata ma con un preminente profilo giuridico - pubblico;
2. Perché possiamo depositare presso l'associazione le nostre volontà "ante mortem" che saranno fatte rispettare – con tutela giuridica gratuita – nei confronti di tutti coloro che si opponessero alla volontà della persona deceduta; volontà che verrà fatta rispettare nei fori competenti in materia;
3. Perché è possibile dare indicazioni circa la destinazione delle proprie ceneri che potranno essere cedute per la conservazione ai famigliari o alle persone indicate e/o disperse sia in natura (acquee, boschi, ecc.), sia nel giardino delle rimembranze c/o i cimiteri.

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.